



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0044139/2008 - 31/03/2008
030412 - Provincia di Padova



Provvedimento N. 62/IPPC/2008

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella. 2

Partita I.V.A.
Codice Fiscale

00700440282
80006510285

OGGETTO: D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA

Punto 6.1 b) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59
Punto B V.1 b) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

Ditta: **CARTIERA DI GALLIERA SPA**
Sede attività: Via Primo Maggio, 21
Comune: 35015 GALLIERA VENETA PD

Sede legale: Via Primo Maggio, 21 - Galliera Veneta (PD)
Partita I.V.A. 00226950285

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale".

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049 8201811 TEL/FAX 049 8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provinciapadova.it>

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 – 3.4 – 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- VISTA la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- CONSIDERATO che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- VISTA la Legge n. 243 del 19/12/2007 recante "differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie";
- VISTO il D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 riportante "ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

- CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione.

- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali tra quelle soprarichiamate:

- Autorizzazione Provinciale allo scarico acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria n. 1377/DEP/2004 del 21/01/2004;
- Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 4419/EM del 11/03/2004;

- PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in Regione in data 27/06/2007, per il punto 6.1 b) dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e che il fascicolo è stato trasmesso per competenza alla Provincia con nota regionale n. 484099/5719 del 03/09/2007 (ns. prot. n. 115055 del 18/09/2007) con i seguenti allegati.

- Decreto di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 11/05/2006 prot. 2478/RAS/2006;
- Concessione di piccola derivazione d'acqua n. 171 rilasciata dal Genio Civile Regionale di Padova in data 26/06/2002 prot. n. 7447;
- Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione rilasciata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in data 22/12/1995 prot. n. 875371;
- Licenza di esercizio n. 10084 per officina di produzione di energia elettrica rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Padova in data 14/09/1996;
- Nulla osta all'impiego di sostanze radioattive rilasciato dal Prefetto della Provincia di Padova in data 04/03/2005 prot. n. 2004/3566;
- Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova in data 22/11/2005 prot. n. 29759/05.

- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto B V.1 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

- RITENUTO di rilasciare, in base alla documentazione presentata, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.M. 59/2005 nell'all. I al punto 6.1 b) e al punto B V.1 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007;

- RITENUTO che, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria debba avere validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre cinque anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.

- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA IVA 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.pdova.it>

DECRETA

- Art. 1 Alla Ditta CARTIERA DI GALLIERA SPA di GALLIERA VENETA è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate al punto 6.1 b) e al punto B V.1 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007:
- Art. 2 La presente autorizzazione è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni di settore ambientale in essere ed allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta è pertanto tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allegate al presente decreto, eccetto quelle revocate dall'articolo seguente:
- Autorizzazione Provinciale allo scarico acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria n. 1377/DEP/2004 del 21/01/2004.
 - Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 4419/EM del 11/03/2004.
- Art. 3 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **5 anni dalla data di notifica** del presente provvedimento, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nelle singole autorizzazioni settoriali allegate al presente provvedimento.**
- Art. 4 L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005.
- Art. 5 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.
- Art. 6 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 7 Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Livio Bracco)



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 1377/DEP/2004

Prot. Gen. 6965 del 21 GEN. 2004

SEDE CENTRALE: Piazza Antenore n. 3 - Padova
SEDE SETTORE AMBIENTE - P.zza Bardella, 2 - Padova

Telefono 049 8201111
Telefono 049 8201811

OGGETTO: Ditta: **CARTIERA DI GALLIERA S.p.A.**
Via I° Maggio, 21 Comune di Galliera Veneta.
Scarichi acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.
(D.Lgs. 152/99 e L.R. 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO

- che l'art. 45 comma 6 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito diverso dalla rete fognaria;
- che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II categoria;

VISTI

- la domanda presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 20/01/2003, acquisita agli atti con prot. n° 7035 del 24/01/2003, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a scaricare nel corpo idrico denominato Roggia Vica, le acque reflue industriali del proprio stabilimento sito in via I° Maggio, 21 Comune di Galliera Veneta;
- la documentazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione su richiamata e la dichiarazione della Ditta che non sono intervenute variazioni sostanziali nel ciclo produttivo e depurativo rispetto alla precedente autorizzazione;
- la comunicazione della Provincia del 31/01/2003 prot. n° 9889 di avvio del procedimento,

RICHIAMATA

- l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n° 519/DEP del 25/01/2003;

VISTI

- il D.Lgs. 152/99 e la Circolare Regionale n° 18 del 13.08.99 approvata con DGRV n° 2847 del 03.08.1999;



PROVINCIA DI PADOVA

- il D.Lgs 258/2000 "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 152/99";
- la Circolare Regionale n° 12 del 09/08/2002 approvata con DGRV n° 2106 del 02/08/2002;
- la Legge n° 179/2002 "Disposizioni in materia ambientale";
- la L.R. 33/85, il D.Lgs 22/97 e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

RILASCIATA LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

ART. 1 La Ditta **CARTIERA DI GALLIERA S.p.A.** è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali del proprio stabilimento di via 1° Maggio, 21 Comune di Galliera Veneta, nel corpo idrico denominato Roggia Vica con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- * le caratteristiche degli scarichi devono essere conformi ai limiti di accettabilità della **tabella 3** colonna "scarico in acque superficiali", allegato 5, D.Lgs 152/99,
- * i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs 152/99,
- * tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs 152/99, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo,
- * dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 28 del D.Lgs 152/99 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- * dovrà essere mantenuto perfettamente efficiente il torbidimetro già installato nel pozzetto finale d'ispezione, per la puntuale segnalazione di eventuali disfunzioni dell'impianto;
- * i reflui provenienti dalle analisi del COD o comunque con reattivi dannosi per i processi depurativi devono essere raccolti e smaltiti tramite ditte autorizzate



PROVINCIA DI PADOVA

- ART 2 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui al D Lgs. n° 22/97, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D Lgs. n° 99/92
I fanghi devono essere utilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
- ART 3 La presente autorizzazione avrà durata fino al **20/01/2008** ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D Lgs. 152/99 e qualora la ditta intenda mantenere gli scarichi anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, indicando nella domanda di rinnovo tutte le variazioni non sostanziali intervenute, rispetto alla situazione attuale.
- ART 4 Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45, comma 11 del D Lgs. 152/99
- ART. 5 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale e **non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti**, con particolare riferimento ai provvedimenti dei Comuni in materia urbanistica ed igienico sanitaria e dell'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Comio Civile, Magistrato alle Acque, Consorzi di Bonifica) in materia di concessioni idrauliche

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Si attesta che il presente atto è costituito da n° 3 pagine

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Livio Baracco)





0028137/2004 - 11/03/2004
030412 - Provincia di Padova



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento N. 4419/EM

Prot. Gen. N. del

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.P.R. 24/5/88 n. 203 - Ex art. 12 - 15 lett. a).

Autorizzazione a continuare l'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica di un impianto di produzione di carta per alimenti, da imballo, da paraffinare, da accoppiare a cartene/politene e da stampa.

Ditta: **CARTIERA DI GALLIERA S.P.A.**
Sede attività: Via 1° Maggio, 21
Comune: 35015 GALLIERA VENETA (PD)

Sede legale: Via 1° Maggio, 21 - 35015 Galliera Veneta (PD)
Partita I.V.A.: 00226950285

II. DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTA la domanda della ditta sopraindicata, inviata alla Regione Veneto in data 03/07/1989, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/5/88 n. 203, per il proseguimento dell'attività di produzione di carta per alimenti, da imballo, da paraffinare, da accoppiare a cartene/politene e da stampa;
- VISTA la domanda della ditta sopraindicata, acquisita agli atti della Provincia in data 14/07/03 prot. gen. n. 67156, tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 15 a) del D.P.R. 24/5/88 n. 203, e le successive integrazioni prot. n. 76504 del 11/08/03, prot. n. 95066 del 09/10/03, prot. n. 27448 del 10/03/04 e prot. n. 28133 del 11/03/04;
- CONSIDERATO che in data 04/11/03 prot. n. 103451 è stato richiesto il parere al Sindaco del Comune interessato e che nei termini stabiliti non ha espresso il parere richiesto;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 03/03/2004 (argomento n. 10 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole ad autorizzare le emissioni di sostanze polverulente in silos dotati di impianti di abbattimento, senza l'obbligo di analisi annuali;

- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 22/01/2004 (argomento n. 2 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla semplificazione della procedura ordinaria di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88;

- RITENUTO di assumere il parere suddetto;

- VISTO il D.P.R. 24/5/88 n. 203 nonché il D.M. del 12/7/90 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

- VISTA la L.R. 16/4/85 n. 33 e successive integrazioni e modificazioni e la L.R. 3/2000;

- VISTO il D.P.C.M. 08/03/2002 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione";

- VISTI il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva;

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - La ditta CARTIERA DI GALLIERA S.P.A. di Galliera Veneta è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica dell'impianto di produzione di carta per alimenti, da imballo, da paraffinare, da accoppiare a cartene/politene e da stampa ai sensi degli artt. 12 e 15 a) del D.P.R. 203/88.

Art. 2 - Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1 i limiti alle emissioni degli inquinanti non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI (g/h)		
	Polveri	S.O.V. cl. II	S.O.V. cl. II + III
4	13		
5	2		
7	460		
12	49	30	1713

resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali in flusso di massa così come previsto dal D. M. 12/7/90

2.2 per le emissioni in atmosfera derivanti dai silos di stoccaggio (camino n. 13) non è previsto il controllo annuale delle emissioni, per tale motivo i suddetti silos non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni relative ai camini;

2.3 la concentrazione degli ossidi di azoto per i camini n. 1 e 2 a servizio degli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo non deve superare il limite di 350 mg/Nmc;

2.4 le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.;

- 2.5 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 2.6 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale** e di esso dovrà essere tenuta registrazione e data preventiva comunicazione all'A.R.P.A.V. di Padova che potrà presenziare sia al campionamento che alle analisi;
- 2.7 la Ditta dovrà dotarsi di un registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sugli impianti di abbattimento, qualora presenti;
- 2.8 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/89. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 2.9 la ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco, la data della messa in esercizio degli impianti **almeno 15 giorni prima della data fissata**. Dovranno essere comunicate preventivamente le date fissate, sia per il campionamento che per le analisi, all'ARPAV di Padova, che potrà presenziare. Inoltre **entro i 15 giorni successivi** alla messa a regime degli impianti (nel caso la data di messa in esercizio non sia coincidente con la data di messa a regime dovrà essere data esauriente motivazione tecnica), la ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi rilevati per un periodo di marcia controllata dell'impianto di 10 (dieci) giorni attraverso n. 1 campionamento da effettuarsi nell'arco di tale periodo.
- Art. 3 - Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.P.R. 203/88.
- Art. 4 - **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.**
- Art. 5 - **Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 6 - Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- Art. 7 - L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dr. Livio Baracco)